Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 30 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1975, n. **426**.

Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi . . . . Pag. 6035

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da utilizzare anche per forme collettive e di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe attualmente in vigore presentati dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano. Pag. 6038

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria. Pag. 6039

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1975.

Sostituzione di un giudice del tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 6039

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » Pag. 6039

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccanico-agricole soggette all'assicurazione industriale ai sensi del titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . . . . Pag. 6040

DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1975.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Gorizia . . . . Pag. 6040

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un compendio denominato idroscalo « Ex Anfossi » in comune di Olbia . . . . Pag. 6041

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo (cattedra di geotecnica) . . . . Pag. 6041

Smarrimento di diplomi originali di laurea . . Pag. 6041

Esito di ricorso . . . . Pag. 6041

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 6041

Ministero dei trasporti: Esito di ricorsi . . . . Pag. 6041

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 6041

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6042

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6043

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6043

Autorizzazione al comune di

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6043

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Gazzuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Caldiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Isola della Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6044

Autorizzazione al comune di Illasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Negrar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Pescantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Nogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Rivarolo Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6045

Autorizzazione al comune di San Martino dall'Argine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6045

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6045

Autorizzazione al comune di Buttapietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6046

Autorizzazione al comune di Bardineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6046

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 6046

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6046

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6046

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aulla . . . . Pag. 6047

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Civitella di Romagna . . Pag. 6047

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Padova . . . . Pag. 6047

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 6047

Prefettura di Gorizia: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 6047

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali . . . . Pag. 6048

Ministero della difesa: Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico . . . . Pag. 6051

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata . . . Pag. 6055

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale, negli istituti professionali . . . . Pag. 6055

Regione Piemonte: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara . . . . Pag. 6055

Ufficio veterinario provinciale di Macerata: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata . . . . Pag. 6056

Ufficio veterinario provinciale di Modena: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Modena . . . . Pag. 6056

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 30 AGOSTO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **F.lli Reguitti, società per azioni, in Agnosine:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1975. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1975. — **Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione credito fondiario e sezione opere pubbliche:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1975. — **Pilazeta, società per azioni** (già **Fabbrica italiana pile elettriche « Z » - S.p.A., in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1974. — **Fergat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1974. — **Società abrasivi industriali Torino - S.A.I.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1974. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1975. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1975. — **Fergat finanziaria, società per azioni (già Fergat S.p.A.), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1975. — **Indesit - Industria elettrodomestici italiana, società per azioni, in Rivalta Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1975. — **Stabilimenti G. Fornara & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1975. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario, in Sassari:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1975. — **Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane - Credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate l'8 agosto 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 agosto 1975. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 agosto 1975. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Credito Fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di agosto 1975.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Istituto bancario San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di agosto 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1975, n. **426.**

Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2751 - *Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile è inscrito il seguente:

« Art. 2751-*bis* - *Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.* — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subìto per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

Art. 3.

L'articolo 2752 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2752 - *Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.* — Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni ».

Art. 4.

Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2753 - *Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.* — Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

« Art. 2754 - *Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione.* — Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo ».

Art. 5.

L'articolo 2758 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2758 - *Crediti per tributi indiretti.* — I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ».

Art. 6.

L'articolo 2759 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2759 - *Crediti per le imposte sul reddito.* — I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi ».

Art. 7.

L'articolo 2771 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2771 - *Crediti per le imposte sui redditi immobiliari.* — I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi ».

Art. 8.

L'articolo 2772 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2772 - *Crediti per tributi indiretti.* — Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.

I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ».

Art. 9.

L'articolo 2773 del codice civile è abrogato.

Art. 10.

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2776 - *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-*bis* ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente ».

Art. 11.

L'articolo 2777 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2777 - *Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.* — I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-*bis* nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni alro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-*bis* ».

Art. 12.

L'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2778 - *Ordine degli altri privilegi sui mobili.* — Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;

10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonìa, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;

17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;

20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752 ».

Art. 13.

L'articolo 2779 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2779 - *Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.* — Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri ».

Art. 14.

L'articolo 2780 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2780 - *Ordine dei privilegi sugli immobili.* — Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;

5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ».

Art. 15.

Le disposizioni dei precedenti articoli si osservano anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti articoli, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

Ai crediti relativi a tributi soppressi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, continuano ad applicarsi in materia di privilegi le disposizioni di legge vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

L'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da utilizzare anche per forme collettive e di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe attualmente in vigore presentati dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da utilizzare anche per forme collettive e di alcuni tassi di premio non compresi in tariffa attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da utilizzare anche per forme collettive e alcuni tassi di premio non compresi in tariffa attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa (A.d) 67 C/12, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

tariffa 22bRPC, (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1973, n. 8049).

Roma, addì 12 giugno 1975

p. *Il Ministro:* CRISTOFORI

(7215)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota con la quale il sig. Nicola Bombardiere, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del credito e dell'assicurazione su designazione dell'Unione italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il sig. Claudio Spinelli in sostituzione del sig. Nicola Bombardiere;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Claudio Spinelli è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Nicola Bombardiere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1975.

Sostituzione di un giudice del tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il maggiore di pubblica sicurezza Petraccaro Icilio venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Bologna in data 7 luglio 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Napoli e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di pubblica sicurezza Coletta Roberto, autocentro di polizia di Napoli, in sostituzione del maggiore di pubblica sicurezza Petraccaro Icilio.

Roma, addì 8 luglio 1975

Il Ministro: GUI

(7220)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, 15 giugno 1969, n. 588, che ne ha approvato lo statuto e 3 ottobre 1974, n. 756, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1973, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente predetto;

Visto il telegramma in data 18 giugno 1975, con il quale il Ministero delle finanze ha designato quale proprio rappresentante nel suindicato consiglio il dottor Ennio Spadola, in sostituzione del dott. Crescenzo Crispo, deceduto;

Decreta:

Il dott. Ennio Spadola è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in sostituzione del dott. Crescenzo Crispo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7267)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccanico-agricole soggette all'assicurazione industriale ai sensi del titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale, in applicazione del citato art. 118, sono state determinate le retribuzioni medie convenzionali delle persone addette alle lavorazioni meccanico-agricole;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (compresa la trebbiatura, mietitrebbiatura e simili) — per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — da valere, per l'intero territorio nazionale, agli effetti del pagamento dei premi e della liquidazione delle indennità di infortunio, è fissata nelle seguenti misure:

a) lavoratori specializzati . . . . . . L. 8.500
b) lavoratori qualificati . . . . » 8.000
c) lavoratori comuni . . . . . . » 7.500

Le predette retribuzioni medie convenzionali giornaliere si intendono comprensive anche di vitto, alloggio e somministrazioni in natura eventualmente erogati.

Art. 2.

L'inquadramento delle persone assicurate nelle classi di retribuzione previste dal precedente articolo verrà effettuato sulla base delle norme contenute nei contratti collettivi vigenti.

Alle categorie di persone previste ai numeri 3), 6), 7) dell'art. 4 del testo unico, ove assicurabili ai sensi di legge, verrà attribuita la retribuzione media convenzionale giornaliera, fra quelle indicate al precedente art. 1, pertinente la qualifica professionale in concreto rivestita nella lavorazione meccanico-agricola.

Art. 3.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle retribuzioni medie convenzionali indicate nel precedente art. 1; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a 300 volte la stessa retribuzione media convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi decreti interministeriali.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7289)

DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1975.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il precedente decreto n. 16406 dell'8 luglio 1974, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1976;

Vista la lettera n. 2111 del 16 luglio 1975, con la quale l'ufficio del medico provinciale di Gorizia ha segnalato:

a) che il prof. Fulvio Maghetti ha lasciato l'incarico di primario chirurgo nell'ospedale generale provinciale di Gorizia e gli è subentrato il prof. Anton Tullio Cominardi;

b) che occorre inserire tra i membri di diritto del consiglio provinciale di sanità il direttore sanitario dell'ospedale generale provinciale di Gorizia, dott. Vito Grilli, che in precedenza era stato omesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

1) Il prof. Anton Tullio Cominardi, nella sua veste di primario chirurgo dell'ospedale generale provinciale di Gorizia, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del prof. Fulvio Maghetti.

2) Il dott. Vito Grilli, nella sua veste di direttore sanitario del predetto ospedale, è nominato membro di diritto del consiglio provinciale di sanità, restando nel modo suddetto modificato il decreto prefettizio 8 luglio 1974, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1974 - 31 dicembre 1976.

Gorizia, addì 24 luglio 1975

Il prefetto: MOLINARI

(7221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un compendio denominato idroscalo « Ex Anfossi » in comune di Olbia.

Con decreto 3 giugno 1974, n. 96-*bis*, del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato dismesso dal demanio pubblico - ramo Difesa (Aeronautica) e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato, il compendio denominato idroscalo « Ex Anfossi », sito nel comune di Olbia (Sassari) e contraddistinto nel catasto del predetto comune al foglio n. 37, mappale n. 2, della superficie totale di ha. 2.90.67.

(7292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo (cattedra di geotecnica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di geotecnica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7341)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Gabriella Orrù, nata a Cagliari il 21 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 17 giugno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7223)

La dott.ssa Maria Chiara Oppo, nata a Oschiri (Sassari) il 15 settembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Cagliari il 14 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7224)

La dott.ssa Graziella Manetti, nata a Pisa il 3 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 29 giugno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7227)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 126, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Menga Mario in data 4 gennaio 1967 avverso la ridotta valutazione dei titoli per l'assunzione nel ruolo degli insegnanti di arte applicata per la tessitura negli istituti statali d'arte ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo comma, e successive modificazioni.

(7229)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1975, registro n. 8 Industria, foglio n. 291, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Bartolini Rodolfo, residente in Pomezia (Roma), via Ludovico Ariosto s.n., per l'annullamento dei provvedimenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), compartimento di Roma, comunicati al medesimo con note 10 aprile 1972, n. 5743 e 22 giugno 1972, n. 2/11027, con i quali è stata respinta la sua domanda di assunzione in servizio presso l'ente medesimo.

(7097)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 14 Trasporti, foglio n. 382, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 25 agosto 1972 dal sig. Mele Vincenzo, ispettore aggiunto nel ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avverso il mancato riconoscimento, agli effetti economici, del servizio di ruolo del medesimo prestato nella carriera di concetto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 14 Trasporti, foglio n. 383, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 agosto 1972 dal sig. Mele Vincenzo, ispettore aggiunto nel ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avverso la mancata attribuzione del parametro di stipendio tecnico.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 14 Trasporti, foglio n. 384, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Colaianni Renzo, ispettore aggiunto nel ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avverso la mancata attribuzione del parametro di stipendio tecnico.

(7291)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3197/M)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3207/M)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208/M)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Sermide (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3198/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3196/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3199/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3200/M)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3202/M)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca in Lunigiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3203/M)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1975, il comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206/M)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Brittoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3181/M)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3182/M)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184/M)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.652.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186/M)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3187/M)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.537.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3188/M)

Autorizzazione al comune di San Marzano sul Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Marzano sul Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3189/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190/M)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191/M)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Lisciano Niccone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192/M)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Scampitella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194/M)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3195/M)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3201/M)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.574.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3204/M)

Autorizzazione al comune di Gazzuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Gazzuolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.803.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210/M)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3211/M)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.056.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3212/M)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213/M)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214/M)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.187.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215/M)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.146.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216/M)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218/M)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Fumane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219/M)

Autorizzazione al comune di Cazzano di Tramigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Cazzano di Tramigna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3220/M)

Autorizzazione al comune di Caldiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Caldiero (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221/M)

Autorizzazione al comune di Isola della Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Isola della Scala (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222/M)

Autorizzazione al comune di Illasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Illasi (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223/M)

Autorizzazione al comune di Negrar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Negrar (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224/M)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225/M)

Autorizzazione al comune di Pescantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pescantina (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226/M)

Autorizzazione al comune di Nogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Nogara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227/M)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228/M)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.413.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229/M)

Autorizzazione al comune di Rivarolo Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230/M)

Autorizzazione al comune di Casalromano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Casalromano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.971.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231/M)

Autorizzazione al comune di Albaredo d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Albaredo d'Adige (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232/M)

Autorizzazione al comune di San Martino dall'Argine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di San Martino dall'Argine (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3234/M)

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Angiari (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235/M)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3236/M)

Autorizzazione al comune di Buttapietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Buttapietra (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3237/M)

Autorizzazione al comune di Bardineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Bardineto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3238/M)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3239/M)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Rialto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3240/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 27 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,85	667,85	667,80	667,85	667,25	669,10	667,75	667,85	667,85	667,85
Dollaro canadese	646 —	646 —	647 —	646 —	645,25	647,40	646 —	646 —	646 —	646 —
Franco svizzero	249,42	249,42	249,49	249,42	249,07	248,95	249,50	249,42	249,42	249,42
Corona danese	111,76	111,76	111,80	111,76	111,60	111,65	111,83	111,76	111,76	111,76
Corona norvegese	121,77	121,77	121,85	121,77	121,56	121,50	121,75	121,77	121,77	121,77
Corona svedese	153,475	153,475	153,50	153,475	153,26	153,30	153,48	153,475	153,475	153,47
Fiorino olandese	253,10	253,10	253,20	253,10	249,11	252,80	253 —	253,10	253,10	253,10
Franco belga	17,4410	17,4410	17,455C	17,4410	17,426	17,45	17,45	17,4410	17,4410	17,44
Franco francese	152,47	152,47	152,30	152,47	152,28	152,20	152,43	152,47	152,47	152,47
Lira sterlina	1407,50	1407,50	1407,50	1407,50	1406,25	1405,80	1407,25	1407,50	1407,50	1407,50
Marco germanico	258,94	258,94	259 —	258,94	258,67	258,60	258,90	258,94	258,94	258,94
Scellino austriaco	36,71	36,71	36,74	36,71	36,62	36,65	36,71	36,71	36,71	36,71
Escudo portoghese	25,20	25,20	25,23	25,20	25,126	25,30	25,18	25,20	25,20	25,20
Peseta spagnola	11,444	11,444	11,4475	11,444	11,426	11,45	11,4425	11,444	11,444	11,44
Yen giapponese	2,243	2,243	2,24	2,243	2,245	2,24	2,24	2,243	2,243	2,24

Media dei titoli del 27 agosto 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,60
» 5 % (Beni esteri)	90,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,025
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,60
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,20
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,75
» poliennali 7 % 1978	95,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1975

Valuta	
Dollaro USA	667,80
Dollaro canadese	646 —
Franco svizzero	249,46
Corona danese	111,795
Corona norvegese	121,76
Corona svedese	153,477
Fiorino olandese	253,05
Franco belga	17,445
Franco francese	152,45
Lira sterlina	1407,375
Marco germanico	258,92
Scellino austriaco	36,71
Escudo portoghese	25,19
Peseta spagnola	11,443
Yen giapponese	2,241

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 agosto 1975, relativi al giorno 22 agosto 1975, deve essere apportata la seguente rettifica: franco belga da Lit. *17,462* a Lit. *17,469*.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aulla

Con decreto 3 marzo 1975, n. 64, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dall'alveo del fiume Magra in località Albiano Magra del comune di Aulla (Massa Carrara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48, mappale 1209, della superficie di mq 381 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 marzo 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7101)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Civitella di Romagna

Con decreto 22 febbraio 1975, n. 1257, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Bidente in località Cusercoli del comune di Civitella di Romagna (Forlì) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 232, della superficie di mq 48 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato nell'ottobre 1973 in scala 1:1000 con allegata relazione tecnico-estimativa dell'ufficio tecnico erariale di Forlì, schizzo planimetrico con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7102)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Padova

Con decreto 22 febbraio 1975, n. 1204, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Padova segnati nel catasto del comune medesimo, sez. *C*, al foglio IX, mappali 2/*a* (mq 755); 29/*a* (mq 277); 30/*a* (mq 21); 31/*b* (mq 47) e 31/*c* (mq 640) della superficie complessiva di mq 1740 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 3 marzo 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7105)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2013/29 del 2 aprile 1931, con il quale il cognome del sig. Grgič Giusto, nato a Trieste il 19 novembre 1903, venne ridotto nella forma italiana di «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Amalia Gherghich ed al figlio Vladimiro;

Vista la domanda di data 7 luglio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Vladimiro Gregori, nato a Trieste il 29 gennaio 1928 e qui residente in Padriciano 17, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Grgič»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giusto, Vladimiro Gregori, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Grgič».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Gregori assunto dalla moglie del predetto, Richter Giovanna, nata a Grisignana il 28 giugno 1930.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti del figlio Gregori Alessandro, nato a Trieste il 29 agosto 1963.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 agosto 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(7197)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2013/29 del 2 aprile 1931, con il quale il cognome del sig. Grgič Giusto, nato a Trieste il 19 novembre 1903 e qui residente, Patriciano 17, venne ridotto nella forma italiana di «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Amalia Gherghich ed al figlio Vladimiro;

Vista la domanda di data 7 luglio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il predetto chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Grgič»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato e pertanto il cognome del sig. Gregori Giusto è restituito nella forma originaria di «Grgič».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Gregori assunto dalla moglie del predetto, Gherghich Amalia in Gregori, nata a Trieste il 5 novembre 1903.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 agosto 1975

Il prefetto: Di Lorenzo

(7198)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Bresciani Vladimiro intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana al padre Bresciani Giuseppe con decreto prefettizio n. 50/984/B del 28 aprile 1932, nella forma originaria e precisamente da «Bresciani» in «Brešan»;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Al signor Bresciani Vladimiro di Giuseppe e della Princi Ludmilla, nato a Gorizia il 12 ottobre 1944 e residente a Gorizia, via Campagna Bassa n. 59, viene restituito il cognome a tutti gli effetti nella forma originaria di «Brešan».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 1° agosto 1975

Il prefetto: Molinari

(7293)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 4 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, delle indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica:

a) di segretario capo;

b) di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *E*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in giurisprudenza, conseguita in una università della Repubblica, ovvero:

1) laurea in economia e commercio conseguita in una università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, ovvero laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

2) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per *difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione* può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dall'assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. 1-04 - Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od.-6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dello atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

diritto privato (diritto civile e commerciale), diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sara anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 100

(7143)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta d'esame avrà luogo a Roma presso il Ministero della difesa - Ispettorato logistico Aeronautica militare - Servizio sanità - Via P. Gobetti n. 2 il giorno 3 ottobre 1975, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami è perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguito presso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coefficiente 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

3 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »;

2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di 30 punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante che il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1975
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 12

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) Esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra 6 temi: 3 di patologia speciale medica e 3 di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione, che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) Esami orali e teorici-pratici di clinica medica e clinica chirurgica.

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazione sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico:

L'esame verterà pertanto sulle condizioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, ionizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) Esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . codice postale . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1975, n. 231.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'università di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda copia, in bollo, del foglio matricolare, se già arruolato dal consiglio di leva, o certificato di esito di leva, se non ancora arruolato, rivedibile o riformato.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(7295)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 34-35 del 22-29 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 21, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ottantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Puglia e Basilicata, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972.

(7146)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale, negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 32-33 dell'8-15 agosto 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1974, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 348, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(7145)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 5 marzo 1970, prot. n. 1217, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 31 gennaio 1972, prot. n. 1217/72, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi successivamente modificata con propri decreti numeri 220 e 1767 rispettivamente in data 23 febbraio 1973 e 13 maggio 1975;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa alle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Mutti Elisa . . . . . . punti 52,84 su 120
2. Vada Pierina . . . . . . » 51,70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale f.f.: ROMAGNOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2972 in data 22 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti idonee al concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1969;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dichiarazione delle vincitrici a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee e le preferenze indicate dalle stesse nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Mutti Elisa: condotta di Bognanco;
2) Vada Pierina: condotta di Invorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 22 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale f.f.: ROMAGNOLI

(7325)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2280 del 27 febbraio 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni della regione Marche, della prefettura di Macerata e dell'ordine dei veterinari della provincia di Macerata;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata n. 2371/I del 7 agosto 1975 con il quale, su proposta del consiglio dello ordine dei veterinari della provincia di Macerata e sulla base di suggerimenti segnalazioni delle giunte comunali e consorziali interessate, è stato nominato il dott. Ennio Morresi quale rappresentante della categoria dei veterinari condotti in seno alla commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge regionale del 29 dicembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, indicato nelle premesse, è così costituita

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente della regione Marche.

Componenti:

Verrecchia dott. Ermete, direttore di sezione della prefettura di Macerata;

Piersimoni prof. Pietro, veterinario provinciale di Ancona;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria di Torino;

Morresi dott. Ennio, veterinario condotto di Corridonia.

Segretario:

Lalla dott. Augusto, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Macerata.

La commissione giudicatrice di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami avranno luogo in Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Macerata, dell'ufficio veterinario provinciale di Macerata e dei comuni interessati al concorso.

Macerata, addì 11 agosto 1975

Il veterinario provinciale: DI LUCA

(7179)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Modena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1212 del 30 giugno 1973, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per due posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria del comune di Modena;

Visto il proprio decreto n. 683 dell'11 giugno 1975 col quale il numero dei posti messi a concorso è stato portato da due a cinque ed è stato riaperto il termine ultimo per la presentazione delle domande;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commisione giudicatrice;

Viste le designazioni della regione Emilia-Romagna e dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena n. 1629 del 4 agosto 1975 con il quale su proposta del consiglio dello ordine provinciale dei veterinari e su susseguente segnalazione del comune di Modena è stato nominato il dott. Simone Morandini veterinario comunale di Carpi (Modena);

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le leggi della regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Puglisi dott. Fernando, della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena.

Componenti:

Modena dott. Ennio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena;

Benazzi dott. prof. Pietro, veterinario provinciale di Bologna;

Gentile dott. prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

Bisbocci dott. prof. Giovanni, ordinario fuori ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Morandini dott. Simone, veterinario comunale di Carpi (Modena).

Segretario:

Grasso dott. Antonio, collaboratore amministrativo della regione Emilia-Romagna.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Modena dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Modena.

Modena, addì 4 agosto 1975

Il veterinario provinciale f.f.: ZAMBONINI

(7153)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752310)